

**Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo
2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti
economici e umanitari della crisi ucraina" (2564)**

Commissioni riunite VI Finanze e tesoro e X Industria, Commercio e Turismo del Senato

Osservazioni ANEV

Roma, 12.04.2022

Introduzione

Con riferimento al Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (2564), attualmente sottoposto a parere parlamentare, la scrivente associazione intende fornire alcune osservazioni e commenti concentrando l'attenzione sul tema della decarbonizzazione e della transizione energetica, con particolare riferimento agli obiettivi di penetrazione delle energie rinnovabili nel mix energetico nazionale secondo gli obiettivi fissati a livello comunitario e al conseguente sviluppo delle fonti rinnovabili.


Chi siamo

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento – è una associazione di protezione ambientale (riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349) nata nel luglio 2002 che vede riunite circa 100 aziende che operano nel settore eolico, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti associativi.

L'ANEV è socio fondatore del Coordinamento FREE, della Fondazione Sviluppo Sostenibile, è aderente all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. ANEV è l'Associazione italiana presente nelle corrispondenti Associazioni europee e Mondiali quali WWEA, GWEC, WindEurope e aderisce a UNI, CEI, AIEE.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha spinto l'ANEV alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE finalizzati a diffondere l'eolico tutelandone il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio. L'ANEV, inoltre, è firmataria, insieme a LEGAMBIENTE e ELETTRICITÀ FUTURA, della Carta del Rinnovo Eolico Sostenibile che propone un legame sinergico tra Ambiente, Energia e Territorio indispensabile per una crescita economica in sintonia con i principi della sostenibilità.

Dati attuali ed obiettivi dell'eolico in Italia



L'eolico in Italia ha raggiunto ad oggi una potenza installata di oltre 10 GW ed una produzione di energia elettrica rinnovabile vicina ai 19 TWh annui, a cui corrisponde *un quantitativo di emissioni evitate di CO₂ pari a oltre 10 milioni di tonnellate*, un risparmio di petrolio superiore a *20 milioni di barili* e un bacino occupazionale, tra occupati diretti ed indiretti, di oltre 16.000 unità.

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) fissa in 19,3 GW il target di potenza elettrica installata da fonte eolica al 2030, nonché una correlata produzione di elettricità di oltre 40 TWh, per un contributo di emissioni evitate di CO₂ di oltre 27 milioni di tonnellate, barili di petrolio risparmiati pari a 50 milioni e prospettive occupazionali fino a 67.000 unità distribuite sul territorio e localizzate principalmente in aree notoriamente depresse sotto questo aspetto. Il PNIEC prevede quindi un incremento di almeno 9 GW di capacità eolica entro il 2030, individuando nel settore eolico, unitamente a quello del fotovoltaico, la principale tecnologia a cui è affidato il compito di realizzare la transizione energetica del nostro Paese.

Considerazioni puntuali sull'articolo 37 del DL in esame

Il dibattito sull'aumento del costo dell'energia ha posto l'attenzione, inoltre, su come il tema della decarbonizzazione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili viene percepito e comunicato ai cittadini. L'unico modo per evitare rialzi in bolletta è completare il più velocemente possibile il processo di transizione ecologica, accelerando lo sviluppo delle FER e la sua integrazione con la rete elettrica, a base del processo di elettrificazione del sistema energetico del Paese.

Questa tesi, da anni rappresentata da ANEV, è stata chiaramente spiegata nel Parlamento Europeo dal vicepresidente della Commissione europea responsabile per il *Green Deal*, Frans Timmermans, secondo il quale *“bisogna accelerare la transizione verso le energie rinnovabili in modo che l'energia rinnovabile a prezzi accessibili diventi disponibile per tutti. Se avessimo avuto il Green Deal cinque anni prima, non saremmo in questa situazione perché avremmo meno dipendenza dai combustibili fossili e dal gas naturale”*.

Si ribadisce quindi la necessità di migliorare e correggere la comunicazione sui temi ambientali, in quanto attribuire alle fonti di energia rinnovabili il rincaro della bolletta è fuorviante perché è evidente che la causa degli attuali costi energetici è legata al gas e alla CO₂, e che se avessimo una produzione maggiore di energia da fonti rinnovabili pagheremmo tutti di meno.

In questa occasione manifestiamo con forza la nostra contrarietà alle misure adottate (con riferimento all'art 15-bis del Decreto-Legge n. 4 del 28 gennaio 2022 “DL Sostegni ter”) e alle proposte in discussione (con riferimento all'art 37 del Decreto-Legge n. 21 del 22 marzo 2022 “DL Taglia Prezzi”) per calmierare il costo dell'energia nei confronti dei consumatori finali, che troviamo in contrasto con le politiche di sviluppo e di transizione verso un sistema decarbonizzato in quanto produrranno impatti sulle decisioni di investimento in un settore cruciale come quello delle fonti rinnovabili, a maggior ragione in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.

Prima di tutto troviamo inopportuno l'aver introdotto in successione due misure ciascuna mirata a ad estrarre parte dei profitti da realizzare (il Sostegni ter) e realizzati (il Taglia Prezzi), il cui effetto cumulato, addirittura sovrapponendosi in termini temporali e di “presupposto oggettivo”, colpisce gravemente solo il settore delle fonti rinnovabili, minando gravemente la fiducia di un settore cruciale sotto l'ottica delle dimensioni decarbonizzazione e sicurezza energetica per ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia, come sostenuto dal regolamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo e del consiglio del 11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia.

Senza ribadire le incongruenze con quanto recentemente pubblicato dalla Commissione Europea con il pacchetto REPowerEU “*Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy*” contenente un piano di azione teso ad aumentare e accelerare gli obiettivi Fit for 55 al fine di liberarsi di due terzi del gas russo entro l'anno in corso, sulla misura introdotta dall'art.15-bis del DL Sostegni ter legate principalmente al suo carattere discriminatorio, alla durata della misura (oltre la durata proposta di giugno 2022) e all'alto rischio che la sua applicazione potrà avere effetti devastanti per le aziende operanti nel settore rinnovabile, il DL Taglia Prezzi contiene ulteriori incongruenze che vanno sempre in contrasto con il pacchetto REPowerEU.

Relativamente a quest'ultimo punto, rileviamo che:

- l'utilizzo delle liquidazioni periodiche IVA come parametro per il calcolo della base imponibile del contributo solidaristico come differenza tra i periodi relativi all'ultimo trimestre del 2021 sommato al primo trimestre 2022 e la somma degli stessi periodi degli anni precedenti, è fuorviante:
 - per il fatto che i periodi rilevanti non considerano due esercizi sociali per intero;
 - perché vengono comparati due anni molto particolari tra loro dove alla depressione avvenuta durante la pandemia viene opposto il periodo di ripresa economica post-pandemia e di crisi geopolitiche che vedono coinvolti territori che hanno una forte influenza sull'andamento del prezzo del gas naturale;
 - perché all'interno delle operazioni concernenti l'IVA rientrano attività che esulano completamente dallo scopo che si prefigge la misura, cioè il contenimento degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, quali a titolo di esempio investimenti o disinvestimenti di asset che rientrano tra le normali operazioni delle imprese e che rientrano nell'ambito IVA, mentre non sono afferenti in alcun modo all'andamento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico;
- il metodo di calcolo dei rendimenti da considerare "eccessivi" e i meccanismi di attivazione/disattivazione non sono chiaramente specificati e giustificati, in quanto dovrebbero essere definiti sulla base di criteri ed eventi oggettivi e verificabili.

In ultimo, rileviamo che la non deducibilità ai fini delle imposte dirette, del contributo solidaristico straordinario è da considerarsi opinabile dal punto di vista dell'inerenza. Non si esclude la non costituzionalità della norma proposta.



Per quanto sopra **proponiamo l'abrogazione dell'articolo 37.**

Qualora tale richiesta non venisse accolta, riteniamo fondamentale che venissero considerate delle modifiche all'articolo 37 secondo le proposte emendative riportate nel seguito.

Emendamento n.1 all'articolo 37

All'art.37 del **decreto-legge n. 21/2022**, contenente “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 3 **aggiungere il seguente comma:**

“3-bis. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari alle vendite e agli acquisti di immobilizzazioni materiali e finanziarie e ai differenziali positivi o negativi registrati contabilmente nei periodi di cui al comma 2 in relazione ai contratti di finanza derivata, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono, secondo le modalità individuate al successivo comma 5, una dichiarazione redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti le informazioni necessarie per l'individuazione delle operazioni attive e passive di cui al presente comma desumibili da registri obbligatori per legge.”

RELAZIONE

Il decreto-legge 21/22 introduce un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato, nello specifico periodo temporale identificato dalla disposizione, di profitti di particolare rilievo in ragione dell'aumento dei prezzi delle tariffe del settore.

I commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per determinare la base imponibile del contributo.

I soggetti di cui al comma 1 possono trovarsi nella condizione di effettuare operazioni straordinarie quali vendite di beni ammortizzabili o di partecipazioni che non rientrano nella gestione caratteristica dell'impresa e che sono invece rilevanti a fini IVA, né correlati alla *ratio* della norma proposta. Altresì considerare gli acquisti di beni ammortizzabili e di partecipazioni nel calcolo di

cui al comma 2 implica effetti distorsivi per quelle società che hanno effettuato investimenti nei periodi considerati, in particolare società di produzione da fonti rinnovabili soggetti a investimenti *capital intensive*. Per eliminare tale distorsione è necessario che nella determinazione del valore delle operazioni attive e passive non siano incluse le vendite e acquisti di beni ammortizzabili e delle partecipazioni.

Inoltre, è prassi consolidata nel settore dell'energia, del gas e dei prodotti petroliferi la stipula di contratti di finanza derivata volti a coprire il rischio di fluttuazione dei prezzi sui mercati di riferimento. I differenziali di prezzo incassati o pagati in esecuzione di tali contratti di finanza derivata, qualora qualificati come non rilevanti ai fini IVA, non sarebbero inclusi nei saldi delle operazioni attive e passive che concorrono alla determinazione della base imponibile del contributo, con un evidente effetto distorsivo e contraddittorio rispetto alla ratio della disposizione, che presuppone il conseguimento di un profitto di particolare rilievo da parte del soggetto inciso. Al fine di eliminare tale distorsione, dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 3-bis che include nel calcolo del saldo di cui al comma 2 i differenziali, associabili alle operazioni oggetto di computo, relativi ai contratti di finanza derivata stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, anche qualora non abbiano avuto rilevanza ai fini IVA.

Emendamento n.2 all'articolo 37

All'art.37 del **decreto-legge n. 21/2022**, contenente “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 3 **aggiungere il seguente comma:**

“3-quater. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.”

RELAZIONE

Il decreto-legge 21/22 introduce un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di produttori petroliferi che hanno beneficiato, nello specifico periodo temporale identificato dalla disposizione, di profitti di particolare rilievo, in ragione dell'aumento dei prezzi delle tariffe del settore.

I commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per determinare la base imponibile del contributo.

Nel caso di società che svolgono più attività sono rilevanti ai fini della determinazione del contributo i dati relativi a tutte le attività esercitate, anche nel caso in cui tali attività non rientrano tra quelle che hanno dato origine ai profitti di particolare rilievo, che sono oggetto del contributo solidaristico straordinario.

Una siffatta previsione normativa avrebbe un evidente effetto distorsivo e contraddittorio rispetto alla ratio della disposizione, che presuppone il conseguimento di un profitto di particolare rilievo da parte del soggetto inciso, conseguente all'aumento dei prezzi delle tariffe del settore.

Al fine di eliminare tale distorsione, dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 3-quater che ha la finalità di escludere dal calcolo del saldo di cui al comma 2 le attività per cui sia stata istituita una



contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972 e che, non avendo correlazione con le operazioni ordinarie dei soggetti incisi, non debbono rientrare tra quelle indicate nel comma 1.

Emendamento n.3 all'articolo 37

All'art.37 del **decreto-legge n. 21/2022**, contenente “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 3 **aggiungere il seguente comma:**

“3-quinques. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.”

RELAZIONE

Il decreto-legge 21/22 introduce un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi delle tariffe del settore.

I commi 3 e 4 specificano i dati da assumere ai fini della determinazione dei saldi da raffrontare per determinare la base imponibile del contributo.

Alcune società operanti nei settori interessati dalla presente disposizione operano all'interno di gruppi come controparti centrali per la cessione dei prodotti energetici sui mercati di riferimento. Può accadere che, a seguito delle transazioni intervenute all'interno del gruppo, una società singolarmente considerata rilevi un extra profitto da assoggettare a tassazione ma che tale risultato si riduca considerando anche la base imponibile negativa delle altre società. Ne consegue che il risultato della singola società potrebbe non essere rappresentativo dell'effettivo profitto conseguito, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, dal gruppo nel suo complesso.

A tal proposito, dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 3-quinques che consente alle società controllanti di esercitare l'opzione per la determinazione di un'unica base imponibile attraverso l'aggregazione delle singole basi imponibili, positive o negative, delle società appartenenti al gruppo.

Emendamento n.4 all'articolo 37

All'art.37 del **decreto-legge n. 21/2022**, contenente “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” apportare le seguenti modifiche:

Al comma 7 eliminare la parola “*non*”

RELAZIONE

Il decreto-legge 21/22 introduce un contributo, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di extra profitti, a causa dell'aumento dei prezzi delle tariffe del settore.

Il comma 7 specifica la non deducibilità a fini IRES ed IRAP ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

È opportuno che il costo venga considerato deducibile per evitare la violazione del vincolo di coerenza relativamente ad un costo fiscale interamente inerente alla produzione del reddito.